

all'atto
10-12-2020
2260
ESUTE

STATUTO SOCIALE
ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE PIRAMIDI A.P.S.

TITOLO I
DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA ED OGGETTO SOCIALE

Art.1-Denominazione, sede e durata

E' costituita ai sensi dell'Art.36 del Codice Civile e dell'Art. 35 del D.L.gs. 117 del 3 luglio 2017(in seguito denominata Codice del Terzo Settore o CTS) l'Associazione di promozione sociale denominata "Teatro delle Piramidi A.P.S.", di seguito detta "Associazione" con sede in Maniago, via Vittorio Veneto 24.

L'eventuale trasferimento della sede legale in ambito comunale non comporterà modifiche al presente statuto.

L'Associazione non riconosciuta è retta ed opera secondo principi democratici e non persegue fini di lucro, bensì finalità civiche, solidaristiche, culturali, di utilità sociale mediante lo svolgimento, in favore dei propri associati, dei loro familiari e/o di terzi, di una o più attività di interesse generale di cui all'Art.5 del CTS come descritto in particolare nel successivo Art.2, avvalendosi in modo prevalente all'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione è costituita con durata illimitata nel tempo.

Art.2 Oggetto sociale

L'Associazione persegue il fine esclusivo della promozione di iniziative a favore della tutela e della valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico nonché di educazione permanente e attività di animazione creativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo. In particolare svolgerà una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1 dell'Art.5 del CTS :

-lettera D) secondo periodo: attività culturale di interesse sociale con finalità educative;

-lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

Inoltre, L'Associazione si propone a dar luogo a :

- A) promozione, produzione e distribuzione di spettacoli teatrali
- B) promozione e organizzazione di corsi teatrali;
- C) promozione e realizzazione di audiovisivi e iniziative a carattere multimediale;
- D) promozione e organizzazione di corsi di teatro;
- E) intraprendere qualsiasi attività che sia ritenuta utile e necessaria per il conseguimento dello scopo sociale compresa la partecipazione ad altre associazioni provinciali, regionali o nazionali.

L'Associazione, per il miglior raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'Art. 7 del CTS attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti o contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II

SOCI-VOLONTARI-DIPENDENTI E COLLABORATORI

Art. 3-soci

Il numero degli associati è illimitato, ma comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge (7persone fisiche o 3 APS)

Sono soci dell'Associazione:

- a) I fondatori
- b) tutti coloro, persone fisiche, associazioni ed enti del terzo settore o senza scopi di lucro, nei limiti previsti dal comma 3 all'Art. 35 CTS, e comunque il loro numero non può superare il 50% del numero delle Associazioni di promozione sociale, che condividendo in modo espresso gli scopi, presentano richiesta scritta riportando i propri dati anagrafici, fiscali, e telematici, ovvero, nel caso di soggetto diverso da persona fisica, i dati di tale soggetto e quelli della persona fisica che lo rappresenta legalmente. La richiesta dovrà riportare inoltre la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e alla loro partecipazione alla vita associativa. Spetta al Consiglio Direttivo deliberare sulle domande di ammissione, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del consiglio direttivo, che deve esaminare le domande degli aspiranti nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data in cui sono state presentate. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio direttivo, nel libro degli associati. Il consiglio direttivo deve, entro 30 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla

agli interessati, Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio direttivo, l'interessato, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda di rigetto, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dall'Art.4. Non limitati di diritti o a termine. Gli associati devono versare le quote associative annuali ed ogni altro contributo richiesto dal consiglio direttivo. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili a qualsiasi titolo e non sono rivalutabili, né ripetibili. Gli associati sono tenuti all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni qualora adottati, e delle deliberazioni degli organi sociali. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.



Art. 4-Diritti e obblighi dei soci

I soci, purché in regola con il pagamento delle quote e contributi sociali ove previsti, hanno diritto di:

- a) partecipare alle assemblee
- b) votare direttamente o per delega alle assemblee, in particolare a quelle convocate per l'approvazione e le modifiche allo statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'istituzione, se iscritti da almeno 1 mese nel libro dei soci.
- c) Candidarsi a ricoprire cariche elettive all'interno degli organi dell'associazione, se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati.
- d) Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- e) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- f) usufruire di tutti i servizi offerti dall'associazione;
- g) conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- h) concorrere alla formazione dei programmi di attività e alla loro approvazione;
- i) esaminare i libri sociali al fine di esercitare tale diritto, il socio deve presentare espressa domanda di presa visione al consiglio direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15(quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza indicata dal consiglio direttivo.
- j) Rassegnare le dimissioni e recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente.

I soci sono obbligati a:

- rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti approvati;
- versare le quote sociali e i contributi determinati dagli organi a ciò proposti entro i limiti stabiliti;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e prestare, nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell'ente stesso, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto fatto salvo il dispositivo dell'Art. 36 del D.L.gs. 117/2017.

La qualità di socio si perde per:

- dimissioni volontarie
- mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi eventualmente dovuti;
- morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione degli enti;
- mancata partecipazione alla vita dell'Associazione o tenuta di comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;
- indegnità deliberata dal consiglio direttivo sentita l'assemblea;
- il recesso e l'esclusione dell'associato soggiacciono al dispositivo dell'Art. 24 del Codice Civile. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art: 5 - Dipendenti, volontari e collaboratori

L'associazione può avvalersi dell'opera di volontari nello svolgimento delle proprie attività, secondo il disposto dell'Art. 17 del CTS. I volontari sono assicurati per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo le disposizioni del CTS.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati solo quando ciò sia utile ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale al perseguimento delle finalità statutarie e nei limiti di cui all'Art. 36 del CTS.

TITOLO III ORGANI SOCIALI

Art.6-organismi sociali

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Segretario tesoriere

Qualora ne ricorreranno le condizioni stabilite dal CTS, l'Associazione potrà eleggere:

- f) l'Organo di controllo, collegiale o monocratico.

Art.7-Assemblea dei soci

L'Assemblea è formata da tutti gli aderenti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da altro soggetto nominato dall'Assemblea stessa. L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

L'Assemblea è convocata inoltre:

- a) quando il Presidente lo ritenga opportuno
- b) quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 (un decimo) dei soci o da almeno metà dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è convocata mediante preavviso da comunicare almeno 5(cinque) giorni prima a mezzo lettera raccomandata, consegnata a mano, o tramite fax, e-mail, mediante avviso affisso presso la sede o pubblicato sul sito internet dell'Associazione, o qualsiasi altra modalità ritenuta opportuna e valida, purché verificabile.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Per la validità della costituzione dell'Assemblea ordinaria e delle delibere in prima convocazione, è necessario che siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno degli associati e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti. Nel caso di seconda convocazione, l'Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti e/o rappresentati, e le delibere saranno prese sempre a maggioranza semplice; in caso di parità l'Assemblea deve essere chiamata, subito, a votare una seconda volta.

Per le delibere dell'assemblea straordinaria in prima convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati, mentre in seconda convocazione sarà necessario il voto favorevole di almeno 1/3 più uno degli associati. Le deliberazioni prese in conformità con lo statuto, vincolano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti, o astenuti dal voto.

L'assemblea, di norma, vota per alzata di mano, per particolari motivi o argomenti può essere effettuata la votazione a scrutinio segreto su richiesta di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto, in questo caso devono essere scelti e nominati due scrutatori.

Art.8-Attribuzione dell'Assemblea dei soci

L'Assemblea in seduta ordinaria:

- 1) determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- 2) approva i bilanci o rendiconti di esercizio deliberando riguardo alla destinazione degli eventuali avanzi di gestione, piuttosto che sulle modalità di copertura delle eventuali perdite;
- 3) nomina e revoca i componenti degli organi sociali, la maggioranza dei componenti è scelta tra le persone fisiche indicate dagli enti giuridici associati, art. 26 comma 2 del CTS;
- 4) nomina e revoca, ove previsto, o imposto dalla norma, l'organo di controllo;
- 5) nomina o revoca, ove previsto, o imposto dalla norma, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- 6) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- 7) delibera sull'esclusione degli associati;
- 8) fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, in mancanza del Presidente, le quote di ammissione, i contributi associativi annuali ed eventualmente quelli straordinari;
- 9) approva il programma di attività promosso dal Consiglio Direttivo o, in mancanza del Presidente;
- 10) ratifica i limiti del rimborso delle spese, stabilite dal Consiglio Direttivo, o in mancanza, dal Presidente, relativi alle diverse voci di spesa degli organi sociali e degli associati;
- 11) si pronuncia su ogni argomento sottoposto alla sua attenzione, fra cui i regolamenti interni;
- 12) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- 1) delibera le modifiche dello statuto;
- 2) delibera sul trasferimento della sede dell'Associazione presso altro comune;
- 3) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, o la scissione dell'Associazione, stabilendo, in caso di scioglimento, la devoluzione del patrimonio sociale residuo, secondo quanto disposto dall'Art.21 seguente;
- 4) nomina uno o più liquidatori.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono trascritte in apposito registro a cura del segretario, in mancanza, del Presidente dell'Associazione e rimangono depositate presso la sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Art. 9-Rappresentanza dei soci in Assemblea e svolgimento

Ciascun associato ha diritto ad un voto, inoltre ogni associato può farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro associato. Tuttavia, nessun associato può rappresentare più di 3(tre) altri associati se il numero dei soci è inferiore a 500 e più di 5(cinque) associati se il numero dei soci non è inferiore a 500, L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, o in sua assenza dal Vice oppure da altra persona nominata dall'assemblea, il quale nomina un Segretario incaricato di verbalizzare la stessa. Egli verifica la regolarità della convocazione e la validità della sua costituzione, nonché la validità delle eventuali deleghe.

Art. 10-Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero minimo di 3(tre) ad un massimo di 7 (sette) membri eletti dall'Assemblea e scelti fra gli associati. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile. Il Consiglio Direttivo nomina, nel suo ambito, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 4 (quattro) anni e sono rieleggibili anche più volte consecutivamente. Nel caso in cui, uno o più Consiglieri cessino dall'incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione. Il Consiglio Direttivo proporrà la sostituzione al primo fra i candidati non eletti alle precedenti elezioni previa verifica del possesso dei requisiti richiesti e del regolare versamento della quota sociale. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla scadenza naturale del consigliere destituito. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente ed in assenza di entrambi, dal membro più anziano. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. In caso di parità, nel voto segreto, se richiesto dal Presidente o da uno solo dei membri del Consiglio Direttivo, la proposta si intende respinta. Il Consiglio Direttivo è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta. Le convocazioni devono essere effettuate con invito personale almeno 3 (tre) giorni prima con l'indicazione dell'ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Art. 11-Attribuzione del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono devoluti i più ampi poteri per l'amministrazione e la direzione dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo svolge i seguenti compiti:

- a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea dei soci assumendo tutte le iniziative del caso;
- b) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di spettanza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- c) redigere il bilancio annuale consuntivo o il rendiconto per cassa secondo quanto previsto dall'Art. 13 del CTS, nonché la relazione accompagnatoria da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- d) redigere eventuali Regolamenti interni;
- e) nominare i responsabili di eventuali sezioni interne;
- f) fissare la convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci stessi;
- h) curare i rapporti con Enti pubblici e privati nell'interesse dell'Associazione;
- i) può incaricare persone di comprovata esperienza nel campo artistico per gestire, organizzare e dirigere eventi singoli con mandato a termine determinandone, eventualmente, il relativo trattamento economico.

Art. 12-Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo e dura in carica 4 (quattro) anni e, comunque, fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale da giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso procede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria. Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende, in particolare, all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Il Vice Presidente sostituisce, in casi di assenza o di impedimento. Il Presidente ne esercita, in tal caso, tutti i poteri.

Art.13-Segretario e tesoriere

Il Segretario ha i seguenti compiti:

- a) provvedere alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti;
- b) cura la corrispondenza
- c) è responsabile della redazione e conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;
- d) predisporre gli schemi di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo per l'approvazione;
- e) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità e alla ordinaria conservazione di tutta la documentazione contabile dell'Associazione.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese e redige con il Segretario, il bilancio consuntivo e preventivo, provvede ad aggiornare il libro degli inventari; ha il compito di occuparsi dei beni mobili dell'Associazione e provvedere alla gestione degli stessi.

Art.14-Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, al verificarsi delle condizioni dell'Art. 30 del CTS, deve essere nominato dall'Assemblea e svolge le funzioni ivi previste dall'art. 30 medesimo.

Art.15-Revisione legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del CTS, l'Assemblea deve nominare un Revisore legale o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO IV RISORSE ECONOMICHE, PATRIMONIO E BILANCIO

Art.16-Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) contributi dei soci aderenti(quote di iscrizione, quota annuale, ecc.
- b) eventuali contributi straordinari, in relazione ad iniziative particolari che richiedano disponibilità eccedenti quelle di bilancio ordinario;
- c) contributi, erogazioni o sponsorizzazioni di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito ed enti di ogni genere;
- d) sovvenzioni, donazioni, lasciti, o versamenti volontari di terzi o degli associati;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive, comunque marginali e connesse con l'attività istituzionale;
- g) introiti derivanti dall'organizzazione di corsi, manifestazioni ed attività culturali ed artistiche in genere, tutte connesse con l'attività istituzionale;
- h) rendite di beni mobili e immobili pervenute all'Associazione a qualsiasi titolo. I fondi sono depositati presso gli istituti di credito stabiliti dal Consiglio Direttivo. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi, e riserve comunque denominate, ai propri associati, volontari, lavoratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi e scioglimento individuale del rapporto associativo. La perdita della qualità di socio, per qualsiasi causa, non comporta un diritto sul patrimonio dell'Associazione, né rimborsi, né corrispettivi ad alcun titolo.

Il patrimonio dell'Ente "è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale".

Art.17-Responsabilità dell'Associazione

L'Associazione risponde con i propri beni e le proprie risorse finanziarie dei danni provocati dall'innosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati. L'Associazione può sottoscrivere polizze assicurative a copertura dei danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'ente stesso.

Art. 18-Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere convocata l'assemblea per approvare il bilancio consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, e la relazione del Presidente, nonché determinare l'entità delle quote associative su proposta del Consiglio Direttivo. Il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, deve essere depositato nella sede dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente.

All'Assemblea il Presidente espone una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e sull'attività prevista per l'anno in corso. I bilanci approvati dall'Assemblea, come pure le altre deliberazioni della stessa, nonché i libri sociali, restano depositati presso la segreteria dell'Associazione, a disposizione dei soci i quali possono prenderne visione mediante richiesta al Segretario o al Presidente che devono, nel termine di 10(dieci) giorni, consentirne la visione diretta presso la sede, art.15 comma 3 del CTS.

Il bilancio di esercizio, redatto secondo le disposizioni, modalità e termini stabiliti dall'art. 13 del CTS deve essere curato dal Consiglio Direttivo come previsto dalle norme vigenti e depositato a cura dello stesso presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art.19-Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, tenuta a carico del Consiglio Direttivo
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo tenuto a cura dello stesso organo
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, tenuto a cura dello stesso Organo
- e) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.20-modificazione dello statuto

Il presente statuto regola e vincola alla sua osservanza tutti coloro che aderiscono all'Associazione, esso può essere modificato solo dall'Assemblea dell'Associazione riunita in via straordinaria.

Art. 21-Estinzione, scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Il caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore o, nelle more della piena operatività del RUNTS, a fini di pubblica utilità. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

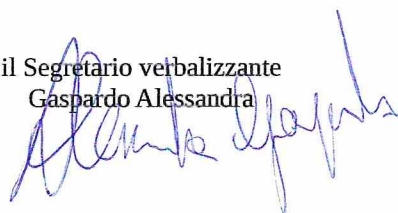
Art.22-Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al CTS, ai relativi decreti attuativi, nonché alle disposizioni del Codice Civile e alle normative di settore in quanto compatibili.

Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dei Soci che attualmente costituisce:
l'ASSOCIAZIONE TEATRO DELLE PIRAMIDI APS

Maniago, 09-12-2024

il Segretario verbalizzante
Gaspardo Alessandra



il Presidente
Muro Valentino

